

DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2012

relativa alla revisione delle soglie di cui all'articolo 157, lettera b), e all'articolo 158, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 recante modalità d'esecuzione del regolamento finanziario

(2012/56/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 271,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione ⁽²⁾, ha modificato le soglie applicabili in materia di appalti pubblici previste dalla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ⁽³⁾.
- (2) Per ragioni di coerenza, occorre modificare di conseguenza le soglie di cui all'articolo 157, lettera b), e all'articolo 158, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.
- (3) Poiché le soglie modificate dal regolamento (UE) n. 1251/2011 sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2012, anche la presente decisione si applica a decorrere dalla stessa data. È pertanto necessario che la medesima entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (4) La decisione 2010/78/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, relativa alla revisione delle soglie di cui all'articolo 157, lettera b), e all'articolo 158, paragrafo

1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 recante modalità d'esecuzione del regolamento finanziario ⁽⁴⁾ non è più valida e deve pertanto essere abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I valori in euro delle soglie applicabili in materia di aggiudicazione di appalti pubblici sono stabilite come segue:

- 5 000 000 EUR all'articolo 157, lettera b),
- 130 000 EUR all'articolo 158, paragrafo 1, lettera a),
- 200 000 EUR all'articolo 158, paragrafo 1, lettera b),
- 5 000 000 EUR all'articolo 158, paragrafo 1, lettera c).

Articolo 2

La decisione 2010/78/UE è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2012

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 319 del 2.12.2011, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

⁽⁴⁾ GU L 37 del 10.2.2010, pag. 73.